

Commissione», *sostituire*: « il richiedente potrà rivolgersi alla Commissione »

L'onorevole presidente della Commissione ha facoltà di parlare.

GRASSI, *presidente della Commissione*. Non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Colonna di Cesarò.

PRESIDENTE. Onorevole Alice, mantiene il suo emendamento?

ALICE. Vi rinunzio e mi associo a quello dell'onorevole Colonna di Cesarò.

PRESIDENTE. Onorevole Colonna di Cesarò, ella dunque mantiene il suo emendamento?

COLONNA DI CESARÒ. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di dichiarare se lo accetta.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Dunque il primo comma resta così definitivamente stabilito:

« Ove sulle richieste, di cui al precedente articolo, non intervenga l'accordo tra le parti, il richiedente potrà rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale, di cui all'articolo 7 della presente legge, competente a giudicare per le ragioni di luogo ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente della Commissione. Ne ha facoltà.

GRASSI, *presidente della Commissione*. Avendo cambiato la parola « locatore » in « richiedente », proporrei di cambiare la parola « richieste » in « domande ». È una questione di forma.

PRESIDENTE. Mi parrebbe meglio lasciare la parola « richieste ».

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Onorevole Presidente, credo opportuno inserire come secondo comma dell'articolo 2 il secondo dei due commi aggiuntivi proposti dalla Commissione, perchè altrimenti l'articolo 1° accennerebbe alle decisioni della Commissione e poi fisserebbe il termine per la presentazione delle domande; il che mi pare un non senso.

Col primo di quei commi si stabilisce la competenza: le parti hanno diritto di rivolgersi alla Commissione; col secondo si stabilisce il termine delle domande; nel comma successivo si contemplan le varie deliberazioni della Commissione. Mi pare quindi opportuno parlare prima del termine e poi della deliberazione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Lissia:

*Aggiungere dopo l'ultimo comma:*

« La richiesta deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla andata in vigore della presente legge e dovrà, in ogni caso, essere corredata da una dimostrazione sommaria che ne giustifichi il fondamento ».

Non essendo presente l'onorevole Lissia, s'intende che abbia rinunziato a questo emendamento.

Segue un emendamento dell'onorevole Colonna di Cesarò:

*« Aggiungere il comma seguente:*

« La richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dalla promozione della presente legge o nei primi 30 giorni dell'anno agrario 1921-22 ».

L'onorevole Alice propone un emendamento che dovrebbe trovar posto qui, ossia:

*« Dopo il primo comma aggiungere:*

« Le parti interessate dovranno presentare alla Commissione una sommaria dimostrazione che illustri e giustifichi la domanda fatta ».

COLONNA DI CESARÒ. Lo ritiro.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Prego l'onorevole Alice di voler ritirare questo emendamento, perchè mi pare che ne verrebbe ammessa una obbligatorietà la quale intralcerebbe il funzionamento delle nostre Commissioni; in certe regioni le Commissioni mandamentali dovranno esaminare molte richieste, specialmente nelle zone dove vi sono piccoli affitti e quindi piccoli proprietari. Se ne avrebbe quindi una quantità di piccole richieste per poche centinaia di lire, le quali non consentirebbero una domanda scritta in questo modo. Coloro che vi saranno interessati potranno sostenere le loro ragioni oralmente dinanzi al Pretore.

Altrimenti verremmo ad aumentare anche le spese che devono fare le parti, quelle parti specialmente che non sono pratiche nell'essendere memoriali, e faremo crescere vicino alle Commissioni mandamentali delle specie di piccoli avvocati e procuratori i quali trarrebbero materia da queste questioni unicamente per lucrare sui contendenti